

REGOLAMENTO A.N.G.Ri.S.

Art. 1 Trasferimento Sede Associativa

La Sede può essere trasferita su delibera dell'Assemblea straordinaria. Quando ricorra motivo di particolare urgenza, la decisione può essere presa provvisoriamente dal Consiglio Direttivo e ratificata successivamente dall'Assemblea straordinaria nella prima riunione utile.

Art. 2 Tipologia dei soci

Gli iscritti all'Associazione si suddividono in:

- a) Soci fondatori
- b) Soci ordinari
- c) Soci onorari
- d) Soci aderenti

Art. 3 Soci Ordinari

L'ammissione come Socio ordinario è stabilita dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'interessato che invierà, anche tramite e-mail, pec o altri mezzi telematici, la documentazione per la valutazione dei requisiti necessari, compreso il suo curriculum scolastico, formativo e professionale in formato europeo. Il candidato a socio ordinario deve essere in possesso di:

- Laurea o Diploma Universitario delle scuole grafologiche universitarie;
- Oppure titolo di grafologia riconosciuto dalle Associazioni A.G.P. o A.G.I.; a seguito di conseguimento di diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale;
- E Attestato di frequenza di un corso di formazione in educazione e rieducazione della scrittura avente le caratteristiche previste dal presente regolamento A.N.G.Ri.S.;

L'accoglimento o il rigetto della domanda di iscrizione dei soci ordinari spetta al Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta e può essere comunicata anche tramite e-mail.

La richiesta di ammissione a socio ordinario avviene compilando un'apposita scheda presente sul sito nazionale A.N.G.Ri.S. www.angris.it, nella quale è prevista l'accettazione dello Statuto, dei Regolamenti e del Codice Deontologico. Alla domanda di ammissione dovrà essere allegato il proprio curriculum scolastico-formativo e professionale per la valutazione dei requisiti necessari e tutto quanto richiesto nella domanda di iscrizione e nel sito internet.

Art. 4 Soci Aderenti

Sono soci aderenti coloro che sono interessati all'attività dell'Associazione pur non essendo grafologi rieducatori della scrittura. Rientrano in questa categoria di soci anche i grafologi che non sono rieducatori della scrittura, oppure i grafologi- rieducatori che non hanno ancora completato il loro percorso formativo, o i soci ordinari che non hanno assolto all'obbligo formativo triennale.

I soci aderenti sono tenuti al pagamento di una quota associativa stabilita annualmente dal Direttivo e non hanno diritto di voto.

L'ammissione come socio aderente avviene automaticamente dopo l'invio della richiesta, effettuata tramite compilazione di un'apposita scheda presente sul sito nazionale A.N.G.Ri.S. www.angris.it e il versamento della quota.

Art. 5 Diritti e doveri dei soci ordinari (artt. 11-12 nuovo Statuto)

- a) I soci sono tenuti a rispettare lo Statuto dell'Associazione Nazionale Grafologi Rieducatori della scrittura, il Codice Deontologico ed il presente Regolamento e tutti gli atti deliberati dagli organi dell'Associazione.
- b) Ciascun socio deve seguire le norme etico-professionali emanate dall'Associazione e, nei casi non espressamente disciplinati, deve sempre comportarsi in maniera tale da salvaguardare la buona immagine della professione e dell'Associazione.
- c) I soci non possono costituire gruppi, attivare iniziative che siano in contrasto con lo Statuto, le norme deontologiche ed i Regolamenti dell'Associazione.
- d) Ciascun socio si impegna ad operare nell'interesse esclusivo del soggetto al quale presta i propri servizi

di rieducatore.

- e) Nello svolgimento degli incarichi assunti ciascun socio manterrà quei requisiti di dignità, indipendenza ed obiettività considerati indispensabili all'esercizio professionale dell'attività di rieducatore della scrittura.
- f) Ogni socio ha diritto ad un voto, può farsi rappresentare da un altro socio purché non sia del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti o del Collegio dei Probiviri, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di due deleghe allo stesso socio.
- g) In caso di decadenza della qualifica di socio, lo stesso deve presentare domanda di riammissione al Consiglio Direttivo che delibererà in merito.

Art. 6 Sanzioni disciplinari

Spetta al Collegio dei Probiviri dare avvio ad un eventuale iter disciplinare nei confronti dei soci.

Qualora un socio venga meno al rispetto delle norme statutarie, dei Regolamenti e del Codice Deontologico potrà essere sottoposto ad una sanzione disciplinare determinata in base alla gravità dell'infrazione commessa.

Le sanzioni previste sono le seguenti:

- a) **Richiamo verbale:** esprime biasimo verso condotte o comportamenti inadeguati e non corretti nei confronti dell'Associazione, degli associati o dell'utenza;
- b) **Richiamo scritto:** è il richiamo a tenere un comportamento corretto e decoroso nei confronti dell'associazione, degli associati e dell'utenza e all'osservanza delle norme statutarie, dei Regolamenti e del Codice Deontologico;
- c) **Sospensione:** temporanea dall'esercizio dei diritti associativi. E' prevista per violazioni del Codice Deontologico e comportamenti che arrecano danno all'Associazione stessa;
- d) **Espulsione:** viene ratificata dall'Assemblea per gravi motivi: mancato rispetto dello Statuto, del Codice Deontologico, per la perdita dei requisiti di ammissione a socio, per indegnità morale (contemplati dall'art 24 del c.c.).

Art. 7 Votazioni

Le votazioni per l'elezione dei membri degli organi collegiali sono ottenute tramite scheda elettorale, predisposta prima dell'Assemblea, da depositare in un'urna dopo la votazione.

Ogni elettore ha a disposizione un numero di preferenze pari alla metà più uno dei membri da eleggere per ogni organo collegiale.

In caso di Consiglio o Collegio composto da 3 persone, le preferenze massime sono 2.

In caso di 5 componenti, le preferenze massime sono 3.

In caso di 7 componenti, le preferenze massime sono 4.

In caso di 9 componenti, le preferenze massime sono 6.

Se il numero di preferenze è superiore a quello consentito, non vengono ritenute valide quelle eccedenti.

Art. 8 Elezione cariche del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti ma non per più di due mandati consecutivi.

I Consiglieri del Consiglio Direttivo entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione. I membri del Consiglio eletto sono convocati, non oltre 30 giorni dalla proclamazione, dal consigliere più anziano di età. La presidenza provvisoria del Consiglio Direttivo nella prima seduta dopo le elezioni è assunta dal consigliere più anziano, il quale procede alle elezioni delle cariche previste dallo Statuto. L'elezione del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere avviene tramite votazione. Ciascun consigliere vota un solo nome per ogni carica ed il voto è segreto salvo diversa disposizione decisa dai membri del Consiglio Direttivo prima della votazione.

Prima dell'inizio della riunione i Consiglieri eletti decideranno chi fungerà da Segretario verbalizzante.

Art. 9 Sezioni Regionali e Provinciali

- a) L'A.N.G.Ri.S. è strutturata in sezioni regionali e provinciali economicamente autonome e amministrative

sotto personale responsabilità dei loro organi rappresentativi, nell'osservanza dello Statuto dell'Associazione.

- b) Il Consiglio Direttivo, preso atto delle richieste, delibererà la costituzione delle sezioni regionali e provinciali, che da quel momento saranno operative. Le sezioni devono tenere costantemente i contatti con la sede nazionale e con il Consiglio Direttivo, concordando con gli organi collegiali a livello nazionale la propria attività e comunicando tempestivamente le iniziative in corso di attuazione, in modo che possa essere data ampia e tempestiva comunicazione delle stesse attraverso il bollettino ed il sito.
- c) Le sedi regionali e provinciali avranno diritto al 15% delle quote dei soci raccolti dalla sezioni stesse, per il loro funzionamento e per le loro attività. Potranno autofinanziarsi con quote extra ad integrazione delle quote associative; non dovranno in ogni caso gravare sul bilancio dell'Associazione, oltre la quota percentuale della quota associativa annuale stabilita.
- d) Il Consiglio Direttivo inoltre potrà accordare un contributo straordinario per motivi eccezionali riguardanti iniziative di particolare interesse scientifico o con contenuti di generale e rilevante interesse per gli associati. Tali speciali contributi alle Sezioni potranno anche essere attribuiti ad integrazione di contributi ottenuti dagli Enti locali o da organismi a livello nazionale.
- e) La sezione proponente dovrà accompagnare la richiesta di contributo con un preventivo dell'iniziativa proposta.

In ogni caso il Consiglio Direttivo, a garanzia di tutti gli associati, è tenuto a concedere i contributi, ordinari o straordinari, solo dopo aver esaminato la relazione morale e finanziaria della Sezione.

Art. 10 Costituzione Sezioni Regionali e Provinciali (art. 34 nuovo Statuto)

L'iter previsto per la creazione di una sede regionale o provinciale è così definito:

- a) richiesta di costituzione al Consiglio Direttivo Nazionale;
- b) approvazione della costituzione della sede regionale o provinciale da parte del Consiglio Direttivo Nazionale; (per la costituzione formale della sezione deve essere garantita la presenza di almeno tre soci, di cui un Presidente, un Vicepresidente ed un Tesoriere);
- c) deposito dell'atto di costituzione della sezione con Statuto conforme a quello nazionale. Il deposito va fatto all'Agenzia delle Entrate della provincia di costituzione;
- d) predisposizione di un Regolamento della sede regionale entro un anno dal riconoscimento che non sia in contrasto con le norme dello Statuto A.N.G.Ri.S. e che tenga conto dei Regolamenti nazionali;
- e) elezione di un Consiglio Direttivo come previsto al punto b);
- f) collegamento con la sede nazionale per iniziative consone alle finalità dell'A.N.G.Ri.S.;
- g) invio annuale alla sede nazionale della relazione morale e finanziaria.

Art. 11 Referenti Regionali

- a) Il Consiglio Direttivo potrà nominare, su candidatura del socio ordinario o su indicazione/suggerimento degli organi collegiali, un Referente regionale per ciascuna regione, scegliendolo tra l'elenco dei soci ordinari, che avrà il compito di favorire il collegamento tra i soci residenti nella regione e tra gli stessi e il Consiglio Direttivo.
- b) Tale carica può essere revocata dal Consiglio Direttivo, qualora ricorrano comportamenti che arrechino danno all'Associazione o non sussista il rispetto dello Statuto, dei Regolamenti, del Codice Deontologico e delle norme etico professionali accertati dal Collegio dei Probiviri. La carica di Referente Regionale viene a decadere qualora nella regione venga istituita una sezione regionale;
- c) Se in una determinata regione si costituisce una sezione provinciale, il referente regionale potrà continuare ad esercitare le sue funzioni in tutta la regione, ma non nella provincia dove si è costituita la nuova sezione;
- d) Il Referente dovrà curare ed organizzare la diffusione dell'Associazione e la divulgazione informativa nella regione nella quale opera, organizzare attività che favoriscano la conoscenza reciproca tra i soci presenti sul territorio e lo scambio di esperienze; rileverà ed esaminerà le problematiche locali, elaborando proposte per il radicamento dell'associazione ed il miglior perseguimento dei suoi scopi su quel territorio.
- e) Il Referente regionale, pur non essendo un organo statutario e quindi portatore di responsabilità conferite dallo Statuto, è momento intermedio alla creazione delle sedi regionali.
- f) L'obiettivo è di rendere più agevole la coesione tra i soci nei casi in cui la regione non sia ancora pronta

o non voglia avviare l'iter per la creazione di una sede regionale, o provinciale e quindi non desideri assumere responsabilità legali ed economiche di qualunque attività venisse svolta.

- g) Ciò significa che il Referente di regione, quando propone iniziative approvate dal Consiglio Direttivo Nazionale, le stesse saranno svolte con la responsabilità legale ed economica dell'Associazione nazionale.
- h) Il Referente Regionale dovrà comunicare ed inviare periodicamente al Consiglio Direttivo Nazionale le attività che intende attuare nel territorio;
- i) Il Referente regionale, per le iniziative che organizzerà sul proprio territorio che necessitano di un contributo nazionale, dovrà presentare un preventivo dell'iniziativa al Consiglio Direttivo per l'approvazione, indicando oltre ai costi, gli eventuali altri contributi richiesti e i partecipanti minimi necessari perché l'iniziativa possa essere avviata.
- j) In caso risultassero delle eccedenze tra i ricavi ed i costi di una manifestazione, questa sarà resa disponibile dal Consiglio Direttivo per ulteriori successive proposte dovessero essere presentate dalla regione in questione. Ovviamente le successive proposte dovranno rispondere ai requisiti sopra descritti. Questo per favorire l'iniziativa, la capacità organizzativa e propositiva delle singole regioni .
- k) Il Referente Regionale, in caso di manifestazione organizzata a livello locale, si incaricherà di: raccogliere le adesioni dei partecipanti alla stessa; contattare e definire gli accordi economici con eventuali formatori esterni; inviare un elenco al Consiglio Direttivo dei costi e dei ricavi in modo che possano essere emessi i regolari documenti fiscali; versare sul conto corrente dell'Associazione le cifre incassate in modo che possano essere predisposti i relativi pagamenti.
- l) Il Referente Regionale si impegna a svolgere il proprio incarico nel pieno rispetto dello Statuto, dei Regolamenti e delle norme etiche che regolano l'Associazione;
- m) La carica di Referente regionale ha durata triennale ed il medesimo referente non può essere rieletto per più di due mandati consecutivi.

Art. 12 Sottodomini Informatici del sito nazionale A.N.G.Ri.S.

Al fine di favorire la massima diffusione delle attività dell'Associazione, l'A.N.G.Ri.S. ha creato dei sottodomini informatici per ciascuna regione, la cui responsabilità della gestione del sito locale spetta al Referente Regionale, o al Presidente di Sezione Regionale, al quale vengono consegnate le chiavi di accesso.

I siti locali devono essere gestiti nel rispetto delle norme statutarie, dei Regolamenti e delle norme etico-deontologiche dell'Associazione, pena l'avviamento di un procedimento disciplinare nei confronti di chi non rispettasse tali disposizioni.

Art. 13 Logo A.N.G.Ri.S.

Il logo A.N.G.Ri.S. è di proprietà esclusiva dell'Associazione.

L'utilizzo della denominazione e del logo A.N.G.Ri.S. è consentito in via esclusiva ai soci ordinari, i quali potranno utilizzarlo per pubblicizzare la loro attività di soci rieducatori della scrittura A.N.G.Ri.S., nel rispetto dello Statuto, dei Regolamenti e del Codice Deontologico. I soci ordinari potranno inoltre utilizzare il logo A.N.G.Ri.S. nella presentazione dei loro progetti presso le scuole di ogni ordine e grado. Qualsiasi altro utilizzo del logo A.N.G.Ri.S. dovrà essere espressamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

Art. 14 Criteri di visibilità dei soci ordinari nel sito A.N.G.Ri.S.

I Soci ordinari , in regola con il pagamento della quota annuale, hanno diritto ad essere inseriti una sola volta nella sezione "Cerca un Rieducatore" nella Regione in cui hanno la sede operativa principale con eventuale indicazione di una seconda sede.

Art. 15 Riunioni degli Organismi Statutari

Gli organi dell'Associazione potranno riunirsi anche in video conferenza via web con l'utilizzo di strumenti quali Skype o similari.

Art. 16 Compiti del Presidente

Il Presidente nazionale, oltre alle funzioni stabilite dallo Statuto, può convocare i Referenti e i Presidenti regionali e provinciali e fissare l'ordine del giorno della riunione.
Egli esercita inoltre le funzioni attribuite da leggi e regolamenti.

Art. 17 Comitato Tecnico-Scientifico

È competenza del Consiglio Direttivo nominare annualmente il Comitato Tecnico-Scientifico.

- a) Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto da 5 a 9 membri che possono essere soci ordinari con comprovata esperienza e competenza professionale nei settori di interesse dell'associazione. Possono essere elette anche persone non socie per un numero non superiore ad un terzo.
- b) I suoi membri supportano lo sviluppo dell'Associazione attraverso l'elaborazione di Linee Guida e di Piani di Sviluppo e lo svolgimento di attività consultive in particolare indirizzate verso la promozione della ricerca nel campo dei disturbi della scrittura e delle difficoltà grafo motorie, delle metodologie relative alla rieducazione della scrittura, della formazione e della qualificazione scientifico-professionale dei grafologi rieducatori della scrittura, come previsto negli art. 2 e 3 dello Statuto.
- c) Il Comitato Tecnico Scientifico è altresì l'organo che ha il compito di attuare le direttive formative stabilite dal Consiglio Direttivo nazionale. Pertanto, esso ha il compito di organizzare la formazione in tutti i suoi aspetti, riferendo periodicamente del suo operato al Consiglio Direttivo ed espletando le sue funzioni in sinergia con quest'ultimo;
- d) Il Comitato si riunisce almeno una volta l'anno per predisporre il piano tecnico-scientifico dell'associazione, annuale o pluriennale, o per rivedere quello pluriennale ed ogni volta che il Consiglio Direttivo ne chiede la convocazione. La riunione può avvenire anche nella forma della videoconferenza via web con l'utilizzo di strumenti quali Skype o similari.

Il Comitato Scientifico può essere rinnovato senza limite al numero di volte.

Art. 18 Sportello per il consumatore

L'associazione A.N.G.Ri.S., come previsto dalla Legge 4/2013, ha istituito uno Sportello per il Consumatore, consultabile presso il sito dell'Associazione www.angris.it, dove i committenti delle prestazioni professionali possono rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti o per avere maggiori informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi richiesti dall'associazione ai propri soci ordinari.

Art. 19 Afferenza delle scuole di formazione grafologiche e rieducazione della scrittura all'A.N.G.Ri.S., delle loro filiali e delle associazioni

Per essere inserite nell'apposito elenco delle "Scuole afferenti all'A.N.G.Ri.S." nel campo della rieducazione della scrittura, queste devono:

- a) garantire agli iscritti una formazione grafologica almeno triennale (di almeno 480 ore teorico-pratiche, comprensive di laboratorio/tirocinio in grafologia nei tre anni) e una formazione specialistica in rieducazione della scrittura almeno annuale;
- b) in particolare, effettuare corsi aventi un monte ore non inferiore a 140 ore teorico-pratiche comprensive degli esami finali, più un tirocinio non inferiore alle 20 ore, garantendo una formazione adeguata per l'acquisizione delle competenze di base del rieducatore della scrittura.
- c) I corsi di rieducazione della scrittura organizzati dalla Scuola afferente all' A.N.G.Ri.S., potranno prevedere docenti della Scuola stessa, ma che siano, per la parte riguardante il trattamento ed il percorso di recupero della disgrafia, anche soci A.N.G.Ri.S con una percentuale pari ad almeno all' 80%; i docenti della Scuola già specializzati in rieducazione della scrittura, e non ancora soci A.N.G.Ri.S, potranno fare richiesta di iscrizione presentando l'elaborato o un'eventuale estensione dello stesso già presentato nel precedente esame sostenuto nella scuola di riferimento per il conseguimento del titolo.
- d) Le scuole afferenti dovranno, a garanzia della qualità scientifico-professionale dell'attività didattica, far pervenire alla commissione esami A.N.G.Ri.S. i documenti attestanti le avvenute ore di lezione e di laboratorio/tirocinio in rieducazione della scrittura, i docenti impiegati oltre ai nominativi di diplomati intenzionati a iscriversi all'associazione.

- e) Per il conseguimento del titolo di "Grafologo Rieducatore della Scrittura" è necessario che in Commissione esami della Scuola vi sia la presenza di almeno un membro della Commissione esami A.N.G.Ri.S., che permette al candidato, che ne faccia richiesta, di iscriversi direttamente all'A.N.G.Ri.S., senza dover sostenere un ulteriore esame di ammissione.
- f) E' previsto il versamento di una quota associativa annuale da parte della Scuola, stabilita dal Consiglio Direttivo A.N.G.Ri.S.
- g) Le associazioni che non svolgono attività di formazione nel campo della rieducazione, e interessate a tale specializzazione per i propri iscritti, possono essere riconosciute quali "Associazioni afferenti all'A.N.G.Ri.S.", se dimostrano di possedere requisiti in linea con quelli previsti dall'A.N.G.Ri.S., e se alcuni iscritti alle suddette Associazioni hanno frequentato o hanno intenzione di frequentare i Corsi di specializzazione in "Educazione e Rieducazione della Scrittura" organizzati dall'A.N.G.Ri.S.
- h) L'afferenza da parte delle Scuole e/o Associazioni all'A.N.G.Ri.S., dà diritto alle stesse alla visibilità sul Sito Nazionale A.N.G.Ri.S in una sezione dedicata alle Scuole/Associazioni riconosciute dall'A.N.G.Ri.S., alla visibilità e promozione delle stesse sulla rivista on-line DISGRAFIANEWS., alla pubblicità di proprie attività e/o eventi formativi in campo grafologico sul sito Nazionale A.N.G.Ri.S.

Art. 20 Altre forme di collaborazione delle scuole di formazione grafologica con l'A.N.G.Ri.S., delle loro filiali e delle associazioni

Riguardo i corsi di specializzazione in rieducazione della scrittura è prevista anche un'altra forma di collaborazione con l'A.N.G.Ri.S. da parte delle Scuole e/o Associazioni che ne facciano richiesta non in termini di afferenza, ma in termini organizzativi. In questo caso valgono le condizioni previste dall'articolo 18 ai punti a., b., c., d.

Art. 21 Commissione per la Verifica e l'Attestazione della Qualificazione Professionale

La Commissione è composta da 2 membri del Direttivo e 3 membri esterni al Direttivo.

I due membri del Direttivo che faranno parte della Commissione vengono scelti dal Direttivo stesso, mentre gli altri tre membri esterni al Direttivo vengono nominati dal Collegio dei Revisori dei Conti e dal Collegio dei Probiviri.

La Commissione viene rinnovata ogni 3 anni.

Convoca e presiede la Commissione, quello dei due componenti appartenenti al Consiglio Direttivo, che ha maggiore anzianità come Socio. La Commissione si riunisce almeno 4 volte l'anno, in presenza di richieste di attestato di qualità e qualificazione professionale, e per la verifica dell'adempimento dell'obbligo di formazione continua da parte dei Soci ad esso soggetti.

La convocazione avviene via mail, con 15 gg. di anticipo; la riunione è valida con la maggioranza dei componenti e può svolgersi anche in modalità virtuale (video o audioconferenza).

La Commissione funge da Commissione d'esame per i corsi interni all'A.N.G.Ri.S. e per le scuole afferenti. Qualora impossibilitata la Commissione ha facoltà di delegare i soci ordinari a rappresentare uno o più dei suoi membri in Commissione d'Esame.

Art. 22 Rimborsi spese

Le spese dei membri degli organi collegiali, dei Referenti Regionali e del Comitato di Redazione della rivista possono essere rimborsate solo dietro documentazione e secondo criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo, ma approvate dal Collegio dei Revisori dei Conti tenendo conto del bilancio dell'Associazione.

Si precisa che i rimborsi saranno forfettari e verranno effettuati nel seguente modo:

- Per chi viaggia in treno verrà rimborsato l'intero costo del biglietto;
- Per chi viaggia in auto verrà rimborsato un costo pari all'importo del biglietto del treno. Non saranno quindi considerati neppure i costi autostradali;
- Per chi viaggia in aereo, il rimborso del biglietto con il prezzo più basso disponibile sul mercato individuato anche mediante siti internet specifici;
- Gli alloggi verranno rimborsati solo su pernottamenti fatti su alberghi di categoria massimo tre stelle;
- I pasti verranno rimborsati per un massimo di 15,00 euro. Pertanto, spese eccedenti questo

importo non saranno rimborsate.

Art.23 Rappresentanza dell'A.N.G.Ri.S.

La rappresentanza dell'A.N.G.Ri.S. a livello nazionale ed internazionale deve essere autorizzata dal Presidente nazionale, a livello regionale anche dal presidente della sezione regionale. È facoltà del Presidente autorizzare la rappresentanza a convegni, giornate di studio, assemblee, incontri con altre associazioni, nonché nominare rappresentanti dell'Associazione presso comitati, gruppi di studio, ecc. costituiti da enti pubblici o privati a cui l'A.N.G.Ri.S. sia chiamata a partecipare.

NORME TRANSITORIE

Art. 24 Nomina Referenti Regionali

I Referenti regionali decadranno dalla carica ad un anno dall'entrata in vigore del nuovo regolamento e verranno rinominati alla luce delle norme contenute nel presente regolamento.

Art. 25 Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Proibiviri

Il Collegio dei Revisori decadrà immediatamente dall'entrata in vigore del presente Regolamento e si dovrà procedere alla nomina del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Proibiviri secondo le norme contenute nel nuovo Statuto e nel nuovo Regolamento.

Approvato il 28 giugno 2014